



Prot. n. 55736/2016/MF

SEGRETARIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO LORO SEDI
E COMMERCIO

Spett.li
Ufficio Industria Artigianato e Commercio
Camera di Commercio S.p.A.

Oggetto: trasmissione verbale seduta del 19 aprile 2016

Con la presente siamo a trasmettere il verbale del Comitato per l'Imprenditoria Giovanile e Femminile, seduta del 19 aprile 2016, per quanto di Vostra competenza.

Cordialmente.

Delibera n. 12

Il Comitato precisa che, considerato che la L.178/2015 consente di presentare richiesta per accesso ai benefici entro 180 giorni dal rilascio di licenza, ritiene ammissibile ai fini del pagamento/esonero dal pagamento della tassa di rilascio di licenza e relativo rinnovo, quanto segue:

- 1) l'OE possa utilizzare in sede di rilascio di licenza on-line L.40/2014, l'agevolazione prevista dall'art.73 L.166/2013 e succ. mod. constatando che tale agevolazione prevista dalla L.178/2015 è la stessa prevista dall'art.73 citato, nel caso di approvazione della richiesta e sulla base della relativa delibera, l'Ufficio Industria Artigianato e Commercio aggiornerà sulla procedura OPEC la norma di riferimento della agevolazione, qualora la richiesta non sia approvata potrà essere mantenuta l'agevolazione utilizzata restando ovviamente ferme le verifiche circa i requisiti di accesso alla agevolazione.
- 2) nel caso l'OE abbia proceduto in sede di rilascio di licenza on-line L.40/2014 al pagamento della tassa di rilascio e poi proceda a presentare richiesta nei termini previsti, si ritiene, nel caso l'OE venga ammesso al beneficio in esame, che l'agevolazione decorra dal momento della approvazione e pertanto il pagamento effettuato non risulti essere rimborsabile.
- 3) qualora l'OE abbia proceduto in sede di rilascio di licenza on-line L.40/2014, ad utilizzare la causale di esonero dal pagamento riferita alla L.178/2015, e successivamente l'istanza non sia accolta, non si ritiene ammissibile l'utilizzo di altra agevolazione ai fini del pagamento/esonero dal pagamento della tassa di rinnovo e relativo rinnovo. In tal caso sulla base della relativa delibera, l'Ufficio Industria Artigianato e Commercio assegnerà un termine di 5 giorni per regolarizzare la posizione ed in difetto procederà come previsto dall'art.11 della L.40/2014 con la revoca licenza per mancato pagamento della tassa di rilascio.

Delibera n.13

In merito alla revoca delle agevolazioni di cui si parla nella Legge 178/2015 all'art. 13 comma 1: " *Nel casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca da parte del comitato valutatore, in forma totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge*" viene meglio specificato dall'art. 5 del Decreto Delegato n. 42/2016 che sostituisce il comma 2 dell'art. 13 della Legge 178/2015 che recita: " *Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare del prestito d'onore, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.*"

Pertanto il Comitato conferma che in caso di revoca delle agevolazioni si intende che venga disposta la revoca solamente del prestito d'onore.

Il Comitato passa all'esame della pratica: Spiragli di luce di Matteo Elena